



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. a) e l'articolo 4;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 giugno 2020, n. 213, recante *«Modalità di ammissione ai Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a. 2020/2021»*, che ha individuato lo svolgimento della prova il giorno 30 ottobre 2020;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 ottobre 2020 (prot. n. 799), reso necessario a causa dell'evolversi della pandemia da COVID-19, concernente *«il rinvio della data di svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie»* da espletare entro il mese di marzo 2021;
- VISTO il d.P.C.M. 14 gennaio 2021, (pubblicato in GU serie generale n. 11 del 15-01-2021 – suppl. ordinario n.2) *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», e in particolare l'art. 1, comma 10 lett. z secondo il quale « è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n.*



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto»;

- VISTO il Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 3 febbraio 2021, prot. DFP-0007293 “di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art.1, comma 10, lettera z) del d.P.C.M. 14 gennaio 2021” sopra richiamato;
- VISTA la nota della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie dell’11 gennaio 2021, acquisita al protocollo AOODGSINFS n. 2454 in data 28.01.2021;
- RITENUTO necessario fissare la data di svolgimento della prova di ammissione al corso Laurea delle Professioni Sanitarie, anche al fine di consentire la pianificazione delle attività formative;

DECRETA

Art. 1

1. Le prove di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a. 2020/2021 si svolgeranno entro e non oltre il giorno **26 marzo 2021.**

Art. 2

1. Le modalità di espletamento delle prove sono definite in base all’organizzazione prevista dalle singole università, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1, comma 10, lettera z) del d.P.C.M. 14 gennaio 2021 e del Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 3 febbraio 2021, prot. DFP-0007293, citati in premessa.
2. Gli atenei, nell’ambito della loro autonomia organizzativa e gestionale, assicureranno il recupero delle attività formative e degli esami di profitto.

Art. 3

3. Per le modalità e i contenuti della prova di ammissione si fa riferimento alle disposizioni di cui al DM del 12 giugno 2020, prot. n. 213, concernente «Modalità di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a. 2020/2021» e, di conseguenza, alle prove di cui all’art. 1, sono ammessi esclusivamente i candidati che, alla data di scadenza dei bandi di atenei già emanati e chiusi, abbiano presentato domanda per l’ammissione alla prova del 30 ottobre 2020.

IL MINISTRO

Prof.ssa Maria Cristina Messa